



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

Decreto del Presidente della Comunità
n. 99

OGGETTO: Approvazione nuova versione aggiornata dello Schema di “Accordo per il versamento da parte dei familiari/Tutori/Amministratori di sostegno degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap”, che era stato approvato con decreto del Commissario della Comunità nell’esercizio delle funzioni del Comitato Esecutivo n. 49 di data 06/04/2021.

L'anno duemilaventiquattro addì ventinove del mese di agosto alle ore 09:30 nella sede della Comunità Valsugana e Tesino in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana, il sig. Enrico Galvan, nella sua qualità di Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, nominato con provvedimento del Consiglio dei Sindaci n. 1 dd. 16.08.2022, in esecuzione quest'ultimo dell'art. 6, comma 2, della L.P. 7/2022, con l'assistenza del Segretario generale della Comunità, Sonia Biscaro,

EMANA

il seguente decreto.

OGGETTO: Approvazione nuova versione aggiornata dello Schema di *“Accordo per il versamento da parte dei familiari/Tutori/Amministratori di sostegno degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap”*, che era stato approvato con decreto del Commissario della Comunità nell’esercizio delle funzioni del Comitato Esecutivo n. 49 di data 06/04/2021.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ

- Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 16/08/2022, con la quale è stato nominato il Presidente della Comunità Valsugana e Tesino;

Premesso che:

- l’art. 10 comma 1 lettera h) della Legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 *“Ordinamento dei Servizi Socio-Assistenziali in Provincia di Trento”* dispone che sono delegate ai Comuni tutte le funzioni in materia di assistenza a favore di soggetti con difficoltà fisiche, psichiche e sensoriali non rientranti tra quelle espressamente riservate, ai sensi dell’art. 9 della medesima legge, all’esercizio diretto da parte della Provincia;
- tali funzioni, per quanto riguarda i soggetti ultradiciottenni con difficoltà fisiche e psichiche, si concretizzano nel pagamento a carico del fondo socio-assistenziale di una quota parte della retta di ricovero, mentre la restante parte è a carico dei Comuni già domicilio di soccorso, i quali poi provvedono a recuperare dall’assistito e dalla famiglia, in tutto o in parte, la spesa sostenuta;
- il comma II del sopraccitato art. 10 prevede inoltre che per i Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 l’esercizio delle funzioni ad essi delegate avviene in forma associata da parte del Comprensorio di rispettiva appartenenza [ora Comunità n.d.r.];
- Atteso che in data 31/07/2002 è stato sottoscritto il *“Protocollo d’intesa tra la Provincia, il Consorzio dei Comuni Trentini e la Conferenza dei Presidenti dei Comprensori sui criteri di copertura degli oneri relativi alle strutture residenziali per le persone con handicap e di concorso alla spesa da parte degli assistiti”*;
- Visto il provvedimento n. 142 di data 28/11/2002, mediante il quale la Giunta comprensoriale aveva deliberato di recepire le modalità di attuazione del *“Protocollo d’intesa tra la Provincia, il Consorzio dei Comuni Trentini e la Conferenza dei Presidenti dei Comprensori sui criteri di copertura degli oneri relativi alle strutture residenziali per le persone con handicap e di concorso alla spesa da parte degli assistiti”*, di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 2763 di data 8 novembre 2002, come risultava dalla nota della Provincia Autonoma di Trento prot. 4619 di data 18/11/2002;
- Considerato che le *Determinazioni per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge Provinciale 12 luglio 1991, n. 14*, approvate dalla Giunta Provinciale con deliberazioni n. 2422 di data 09/10/2009 e n. 2879 del 27/11/2009, stabiliscono, per la parte ancora vigente, al punto 5.10.4, che l’Ente gestore [ora Comunità n.d.r.] *“provvede all’assunzione degli oneri relativi all’affido presso servizi residenziali gestiti da soggetti pubblici e privati convenzionati sulla base della residenza dell’utente al momento della domanda, salvo il concorso dell’interessato o del nucleo familiare di origine o del Comune nel caso di ricovero di soggetti maggiorenni con disabilità psichica, fisica o sensoriale. Per questi ultimi l’Ente gestore assume il 60% della retta di affido alla struttura residenziale in accordo e previa assunzione della deliberazione di impegno per la restante quota da parte del Comune individuato ai sensi del comma 4 dell’articolo 6 delle Legge n. 328/2000, ovvero l’80% della medesima retta, qualora lo stesso Comune abbia aderito e adottato i provvedimenti conseguenti al protocollo di intesa sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni trentini e la Conferenza dei Presidenti dei Comprensori in data 31 luglio 2002. Nei confronti dell’assistito e dei suoi familiari l’Ente gestore non esercita alcuna azione di rivalsa per il recupero degli oneri a carico del fondo*

socio-assistenziale. L'Ente gestore provvede all'anticipazione dell'intera retta di affido al servizio residenziale ed al recupero della quota retta a carico della famiglia nel caso di soggetti di età minore o del Comune nel caso di soggetti maggiorenni con disabilità psichica, fisica o sensoriale”;

- Visto il “Regolamento redatto ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13/93 per la disciplina degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi famigliari e compartecipazione alle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti specializzati, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della L. 328/00”;
- Vista la delibera della Giunta provinciale n. 3179 di data 30/12/2010 recante “Atto di indirizzo e coordinamento: approvazione delle Linee guida per la costruzione dei piani sociali di comunità” con la quale era stato disposto che a partire dal 2011 fossero incardinate nel Fondo per l'integrazione socio-sanitaria le prestazioni legate all'affido dei soggetti disabili con handicap fisico, psichico e sensoriale ricoverati presso il Centro Don Ziglio di Levico Terme, presso l'ANFFAS Casa Serena e presso Villa Maria;
- Vista la delibera della Giunta della Comunità n. 185 di data 24/11/2011 recante “Approvazione schema di convenzione per regolare i rapporti tra i Comuni e la Comunità relativamente alla procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap”;
- Vista la delibera della Giunta provinciale n. 106 di data 25/01/2013, recante “L.P. 16/2010 Tutela della salute in provincia di Trento, articolo 21. Servizi socio-sanitari nell'ambito della disabilità, salute mentale e dipendenze: direttive 2013”, con la quale si era anche confermato che, sino alla riforma del sistema delle compartecipazioni ai costi e ai servizi socio-sanitari, “la determinazione della compartecipazione dell'assistito presso i centri residenziali per disabili avverrà per gli ospiti residenziali sulla base del Protocollo d'Intesa del 31 luglio 2002 siglato dalla Provincia, dal Consorzio dei Comuni e dall'allora Conferenza dei Presidenti dei Comprensori nonché - per gli ospiti semiresidenziali, di sollievo o minori di età - secondo quanto determinato dalla Giunta provinciale con le deliberazioni n. 2422 del 9 ottobre 2009 e n. 2879 del 27 novembre 2009 e s.m. c.d. “Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socioassistenziali”;
- Preso atto che annualmente la Provincia autonoma di Trento emana specifiche direttive in ordine alla definizione delle quote di compartecipazione alla spesa da parte delle persone inserite presso i centri residenziali per disabili;
- Vista la delibera della Giunta della Comunità Valsugana e Tesino n. 17 di data 21/02/2013, recante “Approvazione schema di convenzione per regolare i rapporti tra i Comuni e la Comunità relativamente alla procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap fino al 01/03/2016”;
- Vista la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 5 di data 01/03/2016, recante “Recepimento ed approvazione del “Protocollo d'intesa tra Protocollo d'Intesa tra la Provincia, il Consorzio dei Comuni e la Conferenza dei Presidenti dei Comprensori sui criteri di copertura degli oneri relativi alle strutture residenziali per le persone con handicap e di concorso alla spesa da parte degli assistiti e del Regolamento redatto ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13/93 per la disciplina degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi famigliari e compartecipazione alle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti specializzati, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della L. 328/00”;
- Visto il decreto del Commissario della Comunità n. 24 di data 26/02/2021, recante “Approvazione schema di convenzione per regolare i rapporti tra i Comuni e la Comunità Valsugana e Tesino relativamente alla procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap, avente validità fino al 01/03/2026”;
- Preso atto che l'impegno assunto dalla Provincia ha effetto per il singolo Comune, subordinatamente all'adesione da parte dello stesso alle prescrizioni del succitato Protocollo e che, qualora questo non aderisca, restano per esso salve le disposizioni di cui alle “Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge Provinciale 12 luglio 1991, n. 14”;

- Viste le convenzioni sottoscritte con i Comuni di seguito elencati, per la delega della procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap, aventi validità fino al 01/03/2026:
 - Comune di Roncegno Terme convenzione Ns. Rep. n. 644 di data 23/03/2021;
 - Comune di Telve convenzione Ns. Rep. n. 645 di data 23/03/2021;
 - Comune di Borgo Valsugana convenzione Ns. Rep. n. 646 di data 13/04/2021;
 - Comune di Castel Ivano convenzione Ns. Rep. n. 648 di data 22/04/2021;
 - Comune di Novaledo convenzione Ns. Rep. n. 656 di data 10/06/2021;
 - Comune di Torcegno convenzione Ns. Rep. n. 657 di data 11/06/2021;
 - Comune di Castelnuovo convenzione Ns. Rep. n. 658 di data 15/06/2021;
 - Comune di Ospedaletto convenzione Ns. Rep. n. 661 di data 01/07/2021;
 - Comune di Grigno convenzione Ns. Rep. n. 662 di data 02/07/2021;
 - Comune di Scurelle convenzione Ns. Rep. n. 663 di data 06/07/2021;
 - Comune di Telve di Sopra convenzione Ns. Rep. n. 664 di data 09/07/2021;
 - Comune di Carzano convenzione Ns. Rep. n. 671 di data 31/08/2021;
 - Comune di Ronchi convenzione Ns. Rep. n. 696 di data 16/03/2022;
- Visto il provvedimento del Responsabile del Settore socio-assistenziale n. 775 di data 23/10/2023 recante *“Creazione obbligazioni giuridiche per assunzione oneri relativi alla quota-parte della retta prevista annualmente dalle Direttive provinciali per inserimenti residenziali legge provinciale 16/2010, presso Anffas Casa Serena e APSP Levico Curae per l’anno 2024”*;
- Visto il provvedimento del Responsabile del Settore socio-assistenziale n. 102 di data 01/02/2024, con il quale si approvavano le quote di compartecipazione alla spesa a carico degli utenti dei servizi residenziali per persone con handicap a valere per l’anno 2024, garantendo agli stessi la conservazione di una quota di reddito mensile pari ad € 213,00 per far fronte alle esigenze personali, demandando a successivo provvedimento del Responsabile del Settore socio-assistenziale, l’eventuale aggiornamento delle stesse, nel caso in cui la Provincia le avesse modificate con le *Direttive 2024*;
- Visto il provvedimento del Responsabile del Settore socio-assistenziale n. 364 di data 16/05/2024, con il quale si modificavano, a decorrere dal 28/03/2024 (data di adozione della delibera della Giunta provinciale n. 391 di data 28/03/2024), le quote di compartecipazione per l’assenza (nella misura del 20% delle tariffe di assenza approvate con la medesima delibera) a carico dei soggetti inseriti presso il Centro residenziale per disabili APSP *Levico Curae*, in base a quanto stabilito dalle delibere della Giunta provinciale n. 287 di data 08/03/2024 e n. 391 di data 28/03/2024, garantendo agli stessi la conservazione di una quota di reddito mensile pari ad € 213,00 per far fronte alle esigenze personali;
- Visto il successivo provvedimento del Responsabile del Settore socio-assistenziale n. 430 di data 05/06/2024, con il quale si modificavano, a decorrere dal 01/01/2024, le quote di compartecipazione per l’assenza, nella misura del 20% della tariffa di assenza prevista dalle delibere della Giunta provinciale n. 287 di data 08/03/2024 e n. 391 di data 28/03/2024, a carico dei soggetti inseriti presso il centro residenziale per disabili Anffas Casa Serena, in base a quanto previsto dalle delibere stesse, così come indicato nell’allegato medesimo, garantendo agli stessi la conservazione di una quota di reddito mensile pari ad € 213,00 per far fronte alle esigenze personali;
- Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 287 di data 08/03/2024, recante *“L.P. 16/2010 Tutela della salute in provincia di Trento, articolo 21. Servizi socio-sanitari nell’ambito delle aree disabilità e riabilitazione, salute mentale, materno infantile ed età evolutiva, dipendenze: direttive 2024”*;
- Vista la successiva delibera della Giunta provinciale n. 391 di data 28/03/2024, recante *“Modificazioni alla deliberazione della Giunta provinciale n. 287 del 8 marzo 2024 avente ad oggetto “L.P. 16/2010 Tutela della salute in provincia di Trento, articolo 21. Servizi socio-sanitari nell’ambito delle aree*

disabilità e riabilitazione, salute mentale, materno infantile ed età evolutiva, dipendenze: direttive 2024";

- Preso atto che le delibere di cui sopra stabiliscono, al punto n. 1.2.6 dell'allegato (*Compartecipazione alla spesa*) che, per gli utenti inseriti presso i centri per disabili Anffas Casa Serena, APSP Levico Curae e Villa Maria: *"La compartecipazione alla spesa a carico dell'assistito, il cui recupero compete alle Comunità/Comuni di residenza dell'ospite, a partire dal 1° luglio 2024 è pari ad € 36,00 giornalieri"*;
- Visto il provvedimento del Responsabile del Settore socio-assistenziale n. 430 di data 05/06/2024 recante *"Approvazione nuove quote di compartecipazione alla spesa, a decorrere dal 01/07/2024, per il ricovero di persone con disabilità presso i centri residenziali per disabili (Anffas Casa Serena e APSP Levico Curae), secondo quanto stabilito dal Protocollo d'intesa tra Provincia autonoma di Trento, Consorzio dei Comuni Trentini e Conferenza dei Presidenti dei Comprensori, sottoscritto in data 31.07.2002, in seguito alle delibere della Giunta provinciale n. 287 di data 08/03/2024 e n. 391 di data 28/03/2024"*;
- Preso atto che l'art. 5 del succitato *"Regolamento redatto ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13/93 per la disciplina degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi familiari e compartecipazione alle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti specializzati, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della L. 328/00"*, prevede al comma 1. che *"Al decesso dell'assistito il Comune procederà al recupero, sul patrimonio oggetto di successione, di tutti gli importi anticipati negli anni anteriori al decesso maggiorati degli interessi legali; tale recupero dovrà considerare le somme versate nel medesimo periodo di tempo a parziale copertura della relativa spesa retta"*;
- Vista la delibera della Giunta provinciale n. 224 di data 12/02/2021 recante *"L.P. 16/2010 Tutela della salute in provincia di Trento, articolo 21. Servizi socio-sanitari nell'ambito delle aree disabilità e riabilitazione, salute mentale, materno infantile ed età evolutiva, dipendenze: direttive 2021 e altre disposizioni di integrazione delle deliberazioni n. 1950/2020 e n. 2264/2020"* con la quale, al punto 6. del deliberato, stabilisce *"di confermare - sino alla riforma del sistema delle compartecipazioni ai costi e ai servizi sociosanitari - che la determinazione della compartecipazione dell'assistito presso i centri residenziali per disabili avverrà per gli ospiti residenziali sulla base del Protocollo d'Intesa del 31 luglio 2002 siglato dalla Provincia, dal Consorzio dei Comuni e dall'allora Conferenza dei Presidenti dei Comprensori, nonché - per gli ospiti semiresidenziali, di sollievo o minori di età - secondo quanto determinato dalla Giunta provinciale con le deliberazioni n. 2422 del 9 ottobre 2009 e n. 2879 del 27 novembre 2009 e s.m. c.d. "Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali"*;
- Considerato che al punto 1.1.6 (*Compartecipazione alla spesa*) dell'allegato della delibera della Giunta provinciale n. 224 di data 12/02/2021, si prevede, con riferimento agli *"Ospiti adulti residenziali"*, che *"La compartecipazione alla spesa a carico dell'assistito, il cui recupero compete alle Comunità/Comuni di residenza dell'ospite, è pari alla differenza tra la "tariffa sociosanitaria giornaliera su presenza comprensiva di compartecipazione" e la "tariffa socio-sanitaria giornaliera su presenza. In caso di assenza dell'ospite la compartecipazione è pari al 20% della "tariffa socio-sanitaria giornaliera di assenza"*;
- Atteso altresì che nell'allegato 1 alla medesima, recante *"Servizi socio-sanitari nell'ambito delle aree disabilità e riabilitazione, materno infantile ed età evolutiva, salute mentale, dipendenze: direttive 2021"*, si sono declinati in ciascuna area gli indirizzi programmatici, i servizi e le prestazioni socio-sanitarie assicurate, le modalità di remunerazione delle prestazioni e i rispettivi volumi di finanziamento, le modalità di rendicontazione, le procedure di accesso ai servizi e alle prestazioni, le verifiche tecnico-sanitarie dell'assistenza erogata;
- Preso atto che tali provvedimenti vengono emessi annualmente da parte della Provincia autonoma di Trento;
- Visto il decreto del Commissario della Comunità nell'esercizio delle funzioni del Comitato Esecutivo n. 24 di data 26/02/2021, recante *"Approvazione schema di convenzione per regolare i rapporti tra i Comuni e la Comunità relativamente alla procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap fino al 01/03/2026"*;

- Visto il decreto del Commissario della Comunità nell'esercizio delle funzioni del Comitato Esecutivo n. 49 di data 06/04/2021, recante *"Approvazione schema di accordo con i familiari per il versamento degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap, nel caso in cui l'assistito non sia in grado di coprirli con le proprie entrate"*;
- Preso atto che, oltre ai familiari, anche Tutori ed Amministratori di sostegno hanno manifestato la volontà di versare alla Comunità la quota che l'assistito non è in grado di coprire con le proprie entrate, che dovrebbe essere dunque versata da parte del Comune domicilio di soccorso;
- Atteso che con nota acquisita al Ns. prot. n. 1426 di data 16/01/2014, il Dipartimento salute e solidarietà sociale della Provincia Autonoma di Trento aveva comunicato che *"non sussistono elementi ostativi al pagamento da parte dei familiari della quota a carico dell'utente, purché sia inequivocabilmente manifestata la volontà di pagare per conto del proprio congiunto e che gli stessi rinunciano a qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune già domicilio di soccorso"*;
- Aggiornato pertanto lo Schema di *"Accordo per il versamento da parte dei familiari/Tutori/Amministratori di sostegno degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap"* che, allegato sub A) al presente decreto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- Ritenuto di demandare al Responsabile del Settore socio-assistenziale la firma dell'Accordo testé citato e la possibilità di apportare ad esso eventuali modifiche successive in accordo tra le Parti, seppur di carattere non sostanziale, nonché l'attuazione di tutti gli adempimenti che consentiranno la piena realizzazione del presente atto;
- Valutato infine di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 *"Codice degli enti locali della Regione autonoma della Regione Trentino – Alto Adige"* e s.m., stante la necessità di consentire quanto prima la sottoscrizione dell'Accordo in narrativa con i richiedenti;
- Preso atto dei pareri di cui all'art. 185, comma 1, del *"Codice degli enti locali della Regione autonoma della Regione Trentino – Alto Adige"*, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegati al presente provvedimento;
- Vista la Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 *"Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino"* così come modificata dalla Legge provinciale n. 7 del 06/07/2022 *"Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022"*;
- Vista la Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 *"Politiche sociali nella provincia di Trento"*;
- Visto il decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 233 di data 30/12/2010, con il quale è stato disposto il trasferimento alla Comunità Valsugana e Tesino delle funzioni già esercitate dal Comprensorio Bassa Valsugana e del Tesino a titolo di delega dalla Provincia e segnatamente nelle materie dell'assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali;
- Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 911 di data 28/05/2021, recante *"Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Aggiornamento del primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e modifica della deliberazione n. 2353 del 28 dicembre 2017"*;
- Vista la delibera della Giunta provinciale n. 347 di data 11/03/2022, recante *"Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10, comma 1, lett. b), n. 5) e commi 3, 4 e 5. Disciplina delle modalità per la redazione della proposta di programma sociale provinciale per stralci e relativa durata. Individuazione degli indirizzi generali per le politiche tariffarie e per la determinazione dei corrispettivi per i servizi: approvazione del quarto stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura recante "Criteri per la determinazione del costo dei servizi socio-assistenziali"*;
- Visto il *"Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali"* approvato con D.P.G.R. 27/10/1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
- Visto il *“Codice di comportamento dei dipendenti”*, adottato con decreto del Presidente della Comunità n. 81 di data 27 dicembre 2022;
- Vista la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, recante *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05/05/2009 n. 42)”*;
- Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 31 del 28/12/2017;
- Vista la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 *“Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”* e s.m.;
- Visto lo Statuto della Comunità, per quanto compatibile con la L.P. 3/2006 e ss.mm.;
- Visto il decreto del Commissario n. 3 di data 11/01/2022, con il quale è stato individuato il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio nella figura del Segretario generale dell’Ente;
- Visto il decreto del Commissario n. 15 di data 25/01/2022, con il quale è stato adottato l’*“Atto organizzativo per la disciplina delle modalità operative per l’effettuazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”*;
- Visto il decreto del Presidente n. 1 di data 18/08/2022, con il quale sono stati nominati i Responsabili di Settore della Comunità Valsugana e Tesino;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 35 di data 20/12/2023, recante *“Approvazione del D.U.P. 2024-2026, del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, della Nota integrativa al bilancio e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio (Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011)”*;
- Visto il decreto del Presidente n. 199 di data 22/12/2023, avente ad oggetto *“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – P.E.G. parte finanziaria”*;
- Visto il decreto del Presidente n. 37 di data 11/04/2024, avente ad oggetto *“Art. 6 del D. L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, e art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7. Approvazione dell’Aggiornamento 2024 del “Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 della Comunità Valsugana e Tesino”*;
- Visto il decreto del Presidente della Comunità n. 79 di data 20/06/2024, recante *“Approvazione “Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Comunità Valsugana e Tesino””*;
- Atteso che l’adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. Di approvare la nuova versione aggiornata dello Schema di *“Accordo per il versamento da parte dei familiari/Tutori/Amministratori di sostegno degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap”* che, allegato sub A) al presente decreto, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. Di demandare al Responsabile del Settore socio-assistenziale la firma dell’*Accordo* testé citato e la possibilità di apportare ad esso eventuali modifiche successive in accordo tra le Parti, seppur di carattere non sostanziale, nonché l’attuazione di tutti gli adempimenti che consentiranno la piena realizzazione del presente atto;

3. Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma della Regione Trentino – Alto Adige” e s.m., per le motivazioni in premessa esposte.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*

Data lettura del presente decreto, viene approvato e sottoscritto.

<p>Il Presidente <i>Enrico Galvan</i></p>		<p>il Segretario Generale <i>Sonia Biscaro</i></p>
---	---	--

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione e esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.